ORIGINALE

OMFTTERE LE GENERALITÀ E GLI AU RI DATI IDENTIFICATIVI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N°....0.....Reg.Sent.

N°R.G. Ass.App. 15/2023

N°N.R. 9066/2007

N°.....Camp.Pen.

SENTENZA

In data 5-6-2024

Lì•.....

Fatte schede e comunicazione elettorale

li Cancelliere

Lì,

Trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. Sede e Questura di.....

11 Cancelliere

La Corte d'Assise d'Appello di Firenze

composta da:

Dott.ssa Anna Maria Sacco Presidente

Dott. Angelo Grieco Consigliere Relatore/Estensore

Sig.ra Ilaria Fratturo Giudice Popolare

Sig. Massimiliano Toria "

Sig. Alberto Tessa

Sig.ra Monica Babbini

Sig. Giancarlo Niccodemi "

Sig.ra Rossella Bellagamba

udita la relazione fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Angelo Grieco, sentiti il Procuratore Generale Dott. Ettore Squillace Greco. il difensore della parte civile Avv. Carlo Pacelli del Foro di Perugia e i difensori di fiducia dell'imputata Avv. Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma e Avv. Luca Luparia Donati del Foro di Milano. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

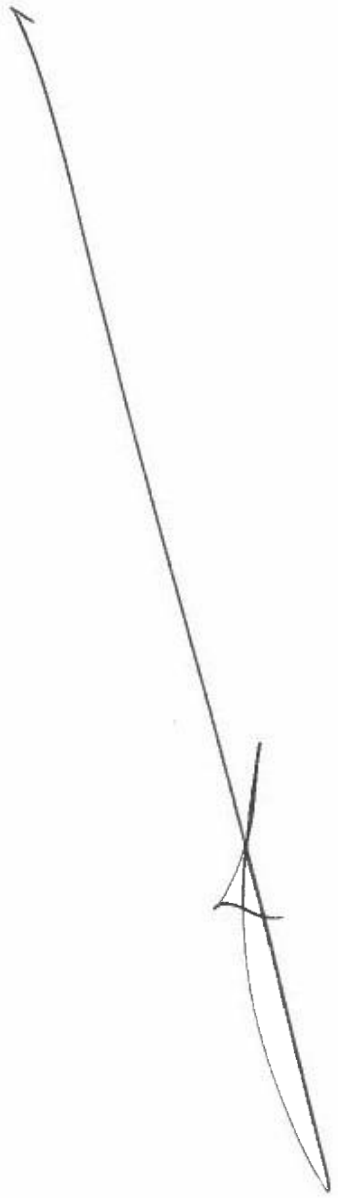
- Omissis-

LIBERA- PRESENTE

PARTE CIVILE:

-omissis -

rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Pacelli del Foro di Perugia



IMPUTATA

A) Omissis

B) Omissis

C) Omissis

D) Omissis

E) Omissis

F) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 comma 2 e 61 n. 2 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007, incolpava falsamente -omissis - " del delitto di omicidio in danno della giovaneK. M., il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, perché egli era di colore come il- omissis - .

In Perugia, nella notte tra il 5 e il6 novembre 2007.

APPELLANTE (per quanto di interesse in questo giudizio)

l'imputata -omissis - avverso la sentenza emessa in data 4-5 dicembre 2009 dalla Corte di Assise di Perugia con la quale veniva dichiarata colpevole del reato di cui al capo F) e condannata alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - omissis - , da liquidare in separata sede, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00 oltre al pagamento delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile

NEL GIUDIZIO DI RINVIO

disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2023 che ha così provveduto: "revoca le sentenze della Corte di Cassazione del 26 marzo 2013 n. 26455 e del 27 marzo 2015 n. 36080 limitatamente al delitto di cui all'art 368 cod. pen. contestato a - omissis - e, negli stessi limiti, annulla la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3 ottobre 2011 n. 4, con rinvio per

nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di Firenze. In caso di diffusione del presente prowedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d, lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge".

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di condanna dell'imputata.

L'Aw. Carlo Pacelli, difensore della parte civile- omissis -, ha concluso chiedendo la conferma della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di calunnia; in via istruttoria, ha chiesto di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese - omissis - - omissis - alla polizia giudiziaria e, rispettivamente, al pubblico ministero, alle ore 01:45 e 05:45 del 6 novembre 2007, perché richiamati e incorporati per *relationem* nei contenuti narrativi del memoriale, del quale dovevano ritenersi parte integrante, anche se non graficamente riprodotti.

L'Aw. Luca Luparia Donati, difensore di - omissis - , ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputata.

L'Aw. Carlo Dalla Vedova, difensore di - omissis - , ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputata.

FATTO E DIRITTO

1.1. Il presente giudizio è stato disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2023, la quale si è pronunciata sulla richiesta ex art. 628 bis cod. proc. pen. presentata dai procuratori speciali di - omissis - - omissis - , concernente la condanna della stessa per il delitto di calunnia nei confronti di - omissis - , detto - omissis - , accusato dalla - omissis - di essere l'autore dell'omicidio di M.K.

Nell'ambito del più ampio processo scaturito da detto fatto di sangue, la - omissis - veniva, fra l'altro, chiamata a rispondere del reato di cui al capo F), ossia della calunnia in danno di - omissis - , suo datore di lavoro, per averlo accusato ingiustamente di essere l'autore dell'omicidio, con le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 368 cod. pen.,

per avere incolpato il- o m i s s i s - di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni e del nesso teleologico, ex art. 61 n. 2 cod. pen., per aver agito al fine di ottenere l'impunità per tutti e, in particolare, per Guede Rudi Hermann per il delitto di omicidio.

Secondo la contestazione di cui al capo di imputazione, le accuse nei confronti del- omissis - venivano formulate dalla - omissis - *"con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007',* giornata nella quale, alle ore 01:45 veniva assunta a sommarie informazioni testimoniati dalla polizia, alle ore 05:45, rendeva spontanee dichiarazioni al pubblico ministero e, intorno alle ore 13:00, dopo aver chiesto e ottenuto carta e penna, redigeva di suo pugno una dichiarazione scritta in lingua inglese, che consegnava a un funzionario di polizia.

A seguito delle accuse della - omissis - , il- omissis - subiva un periodo di 14 giorni di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di M.K, fino a quando le indagini non rivelavano la sua estraneità ai fatti, che ne determinavano il proscioglimento.

La condanna di - omissis - - omissis - per il delitto di calunnia pluriaggravata veniva pronunciata dalla Corte di Assise di Perugia con la sentenza del4/5 dicembre 2009.

La Corte di Assise di Appello di Perugia, in data 3 ottobre 2011, confermava l'affermazione della responsabilità della - omissis - per il delitto di calunnia *e,* esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 368 cod. pen., determinava la pena in anni tre di reclusione, confermando le statuizioni civili concernenti tale capo.

La sentenza passava in giudicato, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto in questione, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 26 marzo 2013, che rigettava per tale parte il ricorso

dell'imputata, accogliendo viceversa, sempre in relazione al capo F), il ricorso del Procuratore Generale di Perugia relativamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., con rinvio per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Firenze che, con sentenza del 30 gennaio 2014, nuovamente riconosceva detta aggravante.

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. veniva definitivamente esclusa dalla sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione del 27 marzo 2015, che indicava la pena per il reato di calunnia in anni tre di reclusione.

1.2. La richiesta ex art. 628 bis cod. proc. pen. presentata dai procuratori speciali di - omissis - - omissis - conseguiva alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 che, adita dalla condannata, rawisava nel processo a suo carico per il delitto di calunnia alcune violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

L'istanza mirava a ottenere dalla Corte di Cassazione l'adozione dei prowedimenti necessari per porre rimedio alle predette violazioni, in applicazione del nuovo istituto di cui all'art. 628 bis cod. proc. pen., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituente un inedito presidio normativa per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle decisioni favorevoli della Corte di Strasburgo.

Con la sentenza del 24 gennaio 2019 la Corte EDU rawisava in primo luogo la violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale, relativamente alle audizioni della - omissis - nella notte del 6 novembre 2007.

La violazione, più precisamente, veniva rawisata nel fatto che era mancata *"una indagine ufficiale effettiva per identificare* e *punire i possibili responsabili',* nonostante le dichiarazioni della ricorrente circa il trattamento che le era stato riservato durante le sue audizioni nelle e che, in particolare, non era stato dato seguito alla richiesta di

trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica formulata dalla difesa dell'interessata il 13 marzo 2009. Anzi, proseguiva la Corte, all'esito di tale udienza, gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero per procedere contro la - omissis - per calunnia nei confronti dell'interprete Anna Donnino, degli operatori di polizia intervenuti e del Sostituto procuratore Giuliano Mignini.

Incidentalmente va rilevato che nel processo che ne scaturiva, svoltosi ex art. 11 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale di Firenze, la - omissis - veniva assolta con sentenza del 14/1/2015 divenuta definitiva.

La Corte di Strasburgo non ravvisava, invece, alcuna violazione sotto il profilo sostanziale dell'art. 3 della Convenzione, osservando come non vi fossero *"elementi per poter concludere che la ricorrente fosse stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti lamentatf'.*

In secondo luogo, la Corte EDU riteneva violato l'art. 6, par. 1 e 3 lett. c) della Convenzione, quanto al diritto all'assistenza difensiva, in ordine alle dichiarazioni rese alle ore 05:45 del6 novembre 2007.

I Giudici di Strasburgo, a questo riguardo, ritenevano che il Governo italiano non fosse riuscito a dimostrare che la limitazione dell'accesso della ricorrente all'assistenza legale durante l'audizione del 6 novembre 2007 alle 05:45 non avesse pregiudicato in modo irreparabile l'equità del processo nel suo complesso.

In terzo luogo, la Corte EDU rawisava la violazione dell'art. 6, par. 1 e 31ett. e) della Convenzione, quanto all'assistenza linguistica della - omissis - , tramite l'interprete, nelle audizioni delle ore 01.45 e delle ore 05:45 del

6 novembre 2007

La Corte rilevava che il comportamento tenuto dall'interprete Anna Donnino, mentre la - omissis - esponeva la sua versione dei fatti, era andato oltre le funzioni che essa doveva assicurare, perché la Donnino aveva voluto stabilire una relazione umana ed emotiva con la - omissis - , attribuendosi un ruolo di mediatrice e assumendo un atteggiamento materno che non erano richiesti nel caso di specie.

Su questo aspetto, proseguiva la Corte EDU, la - omissis - non aveva ricevuto tutela attraverso un'adeguata verifica delle possibili ripercussioni di questo comportamento e ciò aveva compromesso la generale equità del procedimento.

Riconosciute le anzidette violazioni ed in forza dell'art. 41 della Convenzione, la Corte di Strasburgo riconosceva ad - omissis - - omissis - la somma di euro 10.400 a titolo di risarcimento danni, oltre alle spese e agli interessi fino al saldo.

1.3. Con la sentenza del 12 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso ex art. 628 bis cod. proc. pen. presentato dai procuratori speciali di - omissis - - omissis - , osservava che quelle accertate dalla Corte EDU erano violazioni di carattere processuale ma che, tuttavia, riguardando il diritto all'assistenza difensiva e il diritto all'assistenza linguistica, impattavano in modo decisivo sul momento stesso della formulazione delle accuse calunniose con le dichiarazioni rilasciate alle ore 01:45 e alle ore 05:45 del 6 novembre 2007 a carico del- omissis - , concludendo che, pertanto, la violazione del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, nei termini accertati dalla Corte di Strasburgo, minava in radice la possibilità di utilizzare processualmente, quale corpo del reato di calunnia, le dichiarazioni verbali rilasciate alle ore 01:45 e alle ore 05:45 del 6 novembre 2007 che, quindi, dovevano essere espunte dal materiale a carico.

La S.e. rilevava che restava da valutare il memoriale, che non poteva dirsi compromesso dalle violazioni ritenute dalla Corte EDU.

La Corte di Cassazione reputava che due interrogativi erano rimasti insoluti.

Il primo riguardava l'eventuale collocazione delle dichiarazioni del manoscritto nell'ambito di quelle calunniose e, quindi, la loro natura di corpo del reato, osservando che le sentenze di merito e quelle di legittimità in precedenza intervenute lo avevano ripetutamente

richiamato, ora solo come momento probatoriamente significativo, ora come vero e proprio corpo del reato.

Il secondo interrogativo concerneva il contenuto e il senso delle dichiarazioni rese nel memoriale, su cui si registravano, nelle sentenze interne esaminate e anche nella sentenza della Corte EDU, delle informazioni non sempre congruenti tra loro, essendo stata talora prediletta la ricostruzione secondo cui il manoscritto conteneva una smentita delle accuse che, poco prima, - omissis - - omissis - aveva mosso al - omissis - dinanzi agli inquirenti e, talaltra, una lettura degli accadimenti che vedeva lo scritto quale momento di reiterazione delle accuse calunniose all'innocente persona offesa.

La Corte di Cassazione riteneva che i nodi suddetti non potessero essere sciolti in quella sede attraverso un vaglio diretto dei contenuti del memoriale (pur allegato sia dalla ricorrente che dalla parte civile), trattandosi di un giudizio di merito esorbitante dai confini connaturati all'esame del giudice di legittimità, confini che non vi era motivo di forzare rispetto all'istituto di nuovo conio, in assenza di indicazioni normativa in tal senso, peraltro dirompenti rispetto alla tradizionale funzione della Corte di Cassazione.

La Corte di legittimità si poneva, quindi, il problema del successivo snodo decisorio, riguardante la sorte delle sentenze che avevano definito il processo sul reato di calunnia, inficiato dalle violazioni convenzionali, e sulla direzione da imprimere al giudizio di revisione, ritenendo, attraverso l'analisi della norma di cui all'art. 628 bis cod. proc. pen., che il reingresso nella fase di merito fosse previsto come una delle opzioni decisorie da parte del legislatore della riforma.

Alla luce di queste considerazioni il Collegio di legittimità optava per la revoca delle due sentenze della Corte di Cassazione nella parte in cui avevano determinato il passaggio in giudicato della condanna per calunnia e della sua previsione circostanziale - owero quelle del 26 marzo 2013 n. 26455 e del 27 marzo 2015 n. 36080 - e per

l'annullamento di quella che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di calunnia, ossia la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3 ottobre 2011 n. 4, utilizzando, così, lo strumento che, secondo l'ordinamento processuale, costituisce l'antecedente logico-giuridico del rientro del processo nella fase di merito e, cioè, quello del rinvio.

Il rapporto tra la decisione della S.C. e quella da assumere da parte del giudice del rinvio - proseguiva la sentenza rescindente - può essere ricavato dalla stessa logica e finalità dell'istituto, a prescindere dall'inquadramento della progressione del giudizio nelle maglie del combinato disposto degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen.

E' la logica e la finalità dell'istituto a imporre che il giudizio di rinvio non possa contestare l'effettiva lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione (già accertata dalla Corte di Strasburgo) e che debba svolgere la valutazione in fatto mancante che la Corte di legittimità non ha potuto effettuare, ma solo indicare come necessaria per lo sviluppo successivo del procedimento, una volta depurato dalle violazioni convenzionali accertate.

In definitiva, concludeva la S.C., uno schema processuale che, se non vedeva un richiamo espresso agli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., ne replicava in sostanza la fisionomia.

La Corte di Cassazione ribadiva, pertanto, che la Corte di Assise di Appello - giudice del rinvio - se da un lato non poteva rimettere in discussione l'utilizzabilità quale corpo di reato dei verbali delle dichiarazioni della - omissis - delle ore 01:45 e delle ore 05:45 citate, ma doveva espungerli dal materiale utilizzabile, dall'altro era chiamata a valutare se, tenuto conto dell'intero patrimonio probatorio, il memoriale scritto da Amanda Marie - omissis - il 6 novembre 2007 contenesse dichiarazioni accusatorie nei confronti del- omissis - , formulate nella consapevolezza della sua innocenza, tali da "sostenere" il giudizio di colpevolezza formulato in primo grado.

1.4. La difesa di - omissis - - omissis - depositava memoria ex art. 121 cod. proc. pen. Dopo aver ricapitolato l'oggetto del presente giudizio di rinvio, la difesa dell'imputata deduceva che il memoriale configurava un racconto onirico dei frammenti di un incubo nel quale - omissis - - omissis - ammetteva ripetutamente di non essere sicura di aver vissuto quanto confusamente riportato, che riemergeva nella realtà elaborata dalla sua mente, gravemente prostrata dopo l'ultimo interrogatorio svoltosi la notte precedente. Si trattava di flashback dei quali la stessa dubitava al punto da interrogarsi su chi fosse il vero omicida e di escludere di poter essere considerata una testimone a carico di - omissis - .

La difesa riportava alcuni brani del memoriale assumendo che la lettura dei passi che venivano citati era sufficiente per cogliere il tenore del manoscritto, molto più simile a un "disordinatissimo e scoordinato, intimo flusso di coscienza" che non a un'autentica accusa mossa nei confronti di un soggetto per un fatto qualificabile come reato.

Anche quando confermava le dichiarazioni rese la notte precedente, aggiungeva la difesa, - omissis - - omissis - chiariva che si trattava di circostanze che non le apparivano reali. Significativo al riguardo era il ripetuto e coerente utilizzo del condizionale, da cui traspariva l'assoluta incertezza e confusione del racconto. Pertanto, deduceva la difesa, la semplice lettura del memoriale era sufficiente per avvedersi della sua inidoneità ad attentare al bene giuridico presidiato dal reato punito dall'art. 368 cod. pen., ovvero l'interesse dello Stato alla retta amministrazione della giustizia. Aggiungeva, altresì, che un dato cruciale era costituito dal fatto che il fermo di - omissis - era stato emesso, insieme a quello di - omissis - - omissis - , alle ore 08:30 del6 novembre 2007, mentre soltanto verso le ore 13:00 di quel giorno l'imputata aveva chiesto dei fogli di carta per poter scrivere la dichiarazione.

Le prime ipotesi investigative - proseguiva la difesa - coinvolgevano dunque il preteso calunniato già prima che la redazione del memoriale avesse avuto inizio. Ciò comprovava la totale inoffensività del documento e, quindi, l'impossibilità del reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la difesa esponeva che lo scopo effettivamente perseguito da Amanda Marie - omissis - con la redazione del memoriale non era certamente l'accusa di una persona che sapeva innocente, bensì un tentativo di chiarificazione- a sé stessa prima ancora che agli inquirenti -di una situazione drammaticamente complessa, in uno spirito di collaborazione con l'autorità.

Con questo animo l'imputata aveva scritto le informazioni che pensava di poter recuperare nella sua memoria confusa sulla quale, peraltro, lei stessa avvertiva gli investigatori di non fare affidamento.

Le perplessità, le titubanze, gli interrogativi circa la consistenza reale o puramente onirica dell'esperienza raccontata attraverso il manoscritto, il contenuto incerto e dubitativo della rappresentazione dei fatti, escludevano- ad avviso della difesa - l'elemento psicologico del dolo volto ad attribuire a un terzo un reato.

La difesa deduceva, pertanto, la mancanza di consapevolezza di accusare un innocente e, inoltre, rappresentava la non configurabilità del reato nell'ipotesi di dolo eventuale, incompatibile con la fattispecie di calunnia. Nel caso in esame, concludevano i difensori dell'imputata, nel suo racconto - omissis - - omissis - attingeva a una memoria definita più volte confusa quando si riferiva a Diya - omissis - come omicida, specificando che trattavasi del ricordo di un incubo che non poteva essere considerato fonte attendibile e che, peraltro, a determinare un dubbio ragionevole circa l'esistenza del dolo, vi era la circostanza che sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che la Corte di Assise di Appello di Perugia non avevano ravvisato in tale documento un atto di accusa. La difesa chiedeva, quindi, l'assoluzione dell'imputata perché il

fatto non sussiste o, in subordina, perché il fatto non costituisce reato, con ogni conseguenziale pronuncia.

1.5. All'esito della discussione orale anche il difensore della parte civile depositava memoria ex articolo 121 cod. proc. pen.

Con detto scritto affermava la sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputata per il delitto di calunnia, sulla base di quanto emergeva dal memoriale del 6 novembre 2007 - manoscritto spontaneamente da - omissis - - omissis - in lingua inglese, in piena solitudine e volontariamente dalla stessa consegnato agli inquirenti - e tenuto conto dell'intero patrimonio probatorio.

Al riguardo la difesa della parte civile richiamava la memoria difensiva e quella di replica depositate rispettivamente nelle date del 25 settembre 2023 e del 6 ottobre 2023 nel corso del giudizio ex art. 628 bis cod. proc. pen. svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, da ritenersi integralmente richiamate.

La difesa di - omissis - , a illustrazione delle conclusioni rese al termine della discussione orale e, in particolare, dell'istanza di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, deduceva che nel menzionato memoriale del 6 novembre 2007 Amanda Marie - omissis - aveva affermato testualmente di confermare le dichiarazioni *"fatte la* scorsa *notte riguardo gli avvenimenti che* possono essere successi a *casa mia con Patrie!(',* circostanza che implicava che la stessa avesse voluto richiamare e fare propri per *relationem* **i** contenuti narrativi di cui ai verbali delle ore 01:45 e 05:45.

Il patrono della parte civile assumeva che si trattava di un assorbimento dei contenuti narrativi delle dichiarazioni orali nel memoriale del 6 novembre 2007, nel quale, quindi, entravano a far parte anche se non graficamente riprodotte. A conforto della sua tesi richiamava l'orientamento giurisprudenziale per il quale il principio fissato dall'articolo 185, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato

nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.
L'estensore della memoria citava le sentenze della S.e. n. 6316 del 1997, n. 12.105 del 2008 e quella n. 14.228 del 2014.
Menzionava, poi, ulteriori arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e, segnatamente, quello n. 46.566 del 2017, con riferimento ai quali la difesa della parte civile assumeva che il richiamo *per relationem* al contenuto di precedenti verbali comportava la incorporazione delle dichiarazioni nell'atto richiamante, a prescindere dalla regolarità, nullità, inutilizzabilità formale delle dichiarazioni richiamate, non essendosi al cospetto di una convalida o di una ratifica giuridica di un atto nullo, ma di una mera ricezione del materiale contenuto narrativo, che entrava così a far parte dell'atto incorporante.
Ciò, proseguiva il patrono della parte civile, indipendentemente dal fatto che non vi fosse stata una riproduzione grafica delle dichiarazioni, dovendosi distinguere tra l'atto giuridico ritenuto nullo - anche per violazione delle regole di assistenza del difensore - e il testo linguistico incorporato in quell'atto per effetto del richiamo, nel senso della non necessità che la rinnovazione avvenisse mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente la conferma del suo contenuto.
La memoria della parte civile proseguiva illustrando i motivi a sostegno della tesi sostenuta e menzionava, oltre al memoriale del 6 novembre 2007, anche lo scritto del 7 novembre 2007, prodotto dalla difesa di - omissis - all'udienza del 16 gennaio 2009 dinanzi alla Corte di Assise di Perugia.
A tale proposito evidenziava la parte dello scritto in cui Amanda Marie - omissis - affermava di non aver mentito quando aveva detto che pensava che l'assassino fosse - omissis - e aggiungeva subito dopo: *'ho veramente pensato che fosse lui l'* assassino".

Ad avviso della difesa di - omissis - , la rilevanza probatoria del predetto memoriale del 6 novembre 2007 era stata già posta in luce dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 990 del 2008, nella parte in cui affermava che il memoriale scritto in lingua inglese dall'attuale imputata, tradotto in italiano, era pienamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 237 cod. proc. pen., trattandosi di un documento proveniente dall'indagata che ne era stata spontanea autrice materiale a scopo difensivo, consentendo la disposizione richiamata di attribuire rilevanza probatoria al documento non soltanto in quanto tale e per il suo contenuto rappresentativo ma anche in forza del particolare legame con la persona indagata o imputata. Il patrono della parte civile osservava che, dopo aver redatto il memoriale, - omissis - - omissis - , nel corso dell'udienza in data 8 novembre 2007 di convalida del fermo innanzi al Giudice per le indagini preliminari, si era avvalsa della facoltà di non rispondere e, pertanto, né in quella sede né mai successivamente la stessa o i suoi legali avevano rappresentato agli inquirenti l'innocenza di - omissis - .

L'estensore della memoria richiamava, poi, le intercettazioni ambientali del 10 novembre 2007 tra - omissis - e la madre, la cui trascrizione veniva prodotta dal pubblico ministero in sede dibattimentale dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, evidenziando le frasi pronunciate in quella circostanza dall'attuale imputata circa il fatto di sentirsi *"malissimo"* per avere messo *'"P".'* in una situazione orribile e in galera per colpa sua, ribadendo tale concetto più volte.

Citava, inoltre, l'intercettazione ambientale effettuata in carcere il 13 novembre 2007, nel corso del colloquio tra - omissis - e i genitori, anch'essa prodotta dal pubblico ministero in sede di dibattimento di primo grado, nella quale la - omissis - riferiva di essere dispiaciuta per *"P."* e di aver rovinato la sua vita e, ancora, la intercettazione ambientale del 17 novembre 2007 - sempre relativa a un colloquio tra - omissis - e i genitori - nella quale l'attuale

imputata diceva alla madre - che parlava di possibili menzogne diffuse ad arte dai mass media-: *"Ma è stupido. Non posso dire altro, perché* so *che ero lì e non posso mentire* a *riguardo, non ho ragione di farlo".*

Il difensore di - omissis - richiamava l'esame di

- omissis - dinanzi alla Corte di Assise di primo grado, in data 12 giugno 2009, nella parte in cui, rispondendo alle domande del patrono della parte civile, confermava che nel colloquio del 1O novembre 2007 aveva manifestato alla madre il suo dispiacere per quanto accaduto per sua colpa a "- omissis - '.

la difesa della parte civile deduceva che nel memoriale del 6 novembre 2007 - omissis - riferiva di avere visto "P.'" vicino al campetto di basket, vicino alla porta di casa, affermava di essersi rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie "perché nella mia testa ho sentito M. gridare", circostanze che dimostravano la sua presenza nella casa, come rilevato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 36.080 del 2015, che pure l'aveva assolta dalle imputazioni di omicidio e reati collegati.

Menzionava, poi, le testimonianze che evidenziavano come all'epoca dei fatti - omissis - fosse a conoscenza di particolari che non erano ancora emersi dalle indagini e che, pertanto, ulteriormente confermavano la sua presenza sul luogo del delitto e,

di conseguenza, la consapevolezza dell'innocenza di - omissis - rispetto all'omicidio di cui l'accusava. l'ultima parte della memoria veniva dedicata alle considerazioni svolte dal consulente tecnico della difesa dell'imputata, Carlo Caltagirone, nel corso dell'udienza del 25 settembre 2009 dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, nella quale questi spiegava, a domanda della parte civile, che in generale era ovvio che se una persona riferiva particolari non conosciuti da altri, risultati poi corrispondenti alla ricostruzione dei fatti, gli stessi rappresentavano dei ricordi reali e non dei racconti onirici.

1.6. All'udienza del 10 aprile 2024 veniva dichiarata la contumacia dell'imputata (poi revocata, avendo la - omissis - presenziato all'udienza del 5 giugno 2024) e, dopo la relazione, veniva svolta la discussione delle parti. Il Procuratore Generale, il patrono della parte civile e i difensori dell'imputata presentavano, quindi, le loro conclusioni.

Il processo veniva rinviato all'udienza del 5 giugno 2024 per eventuali repliche.

Il 30 maggio 2024 il patrono della parte civile depositava in cancelleria altra memoria ex articolo 121 cod. proc. pen.

All'udienza del 5 giugno 2024 il Procuratore Generale dichiarava di non avvalersi del diritto di replica.

Interpellate le altre parti circa la memoria depositata il 30 maggio 2024 dal patrono della parte civile, il Procuratore Generale nulla obiettava.

I difensori dell'imputata si opponevano all'acquisizione della memoria.

La Corte disponeva la espunzione della memoria dal fascicolo processuale pronunciando ordinanza del seguente tenore: *"vista la memoria ex articolo 121 c.p.p. depositata in cancelleria il 30 maggio 2024 dal patrono della parte civile - omissis - ; rilevato che il processo è per sua natura costituito da una serie ordinata di atti funzionali al raggiungimento del naturale epilogo decisionale, per cui anche la facoltà di deposito delle memorie ex art. 121 c.p.p. non può essere svincolata da ogni preclusione* o *limitazione, ponendosi altrimenti in contrasto con la logica del sistema; rilevato, inoltre, che il disposto generale dell'articolo 121 c.p.p. va coordinato con l'articolo 482 dello stesso codice, il quale prevede l'allegazione al verbale delle 'memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni'; così facendo espresso riferimento alla necessità che le memorie siano depositate precedentemente o contestualmente alle conclusioni (in tal senso cfr. Cass. n. 38.757 del 2016); rilevato che la parte civile ha già discusso, rassegnando le sue conclusioni* e *depositando una memoria ex art. 121 c.p.p. all'udienza del 10 aprile*

2024, così come del resto in quella udienza hanno discusso e concluso anche il Procuratore Generale e i difensori dell'imputata e che, peraltro, non è stata esercitata la facoltà di replica; ritenuto che, pertanto, la memoria depositata dalla parte civile il 30 maggio 2024 è irricevibile, non potendo tale attività processuale sovrapporsi all'atto finale del processo, informato al principio dell'oralità, rappresentato appunto dalla formulazione delle conclusioni preceduta dalla illustrazione delle ragioni a *sostegno delle stesse P.Q.M. dispone la espunzione dal fascicolo processuale della memoria depositata in cancelleria il 30 maggio 2024 dalla parte civile - omissis - e la sua restituzione a detta parte; dispone l'allegazione della presente ordinanza al verbale di udienza".*

L'imputata chiedeva la parola e rendeva dichiarazioni finali con le quali affermava di essere innocente, di essere in rapporti di amicizia con il- omissis - , di non avere mai inteso accusarlo, di essere spaventata e di essersi appartata per ricostruire la "sua sanità mentale", mentre gli inquirenti la pressavano ed erano occupati a chiudere il caso arrestando un uomo innocente (v. trascrizioni della videoregistrazione).

2.1 Prima di passare all'esame del merito, va esaminata la questione relativa alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa della parte civile nei termini innanzi esposti.

Al riguardo va rilevato che la sentenza del 12 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, nel disporre il presente giudizio di rinvio, ha chiaramente affermato che "/a *Corte di Assise di Appello non potrà rimettere in discussione /'utilizzabilità quali corpo di reato dei verbali di dichiarazioni della - omissis - delle ore 01:45 e delle ore 05:45,* ma *dovrà espungerli dal materiale utilizzabile".*

La perentoria statuizione consegue a quanto esposto nel paragrafo 11.4. della stessa sentenza, dove la Corte di Cassazione ha specificamente affrontato ìl tema del rapporto tra la decisione che ha disposto il rinvio e quella da assumere in questa sede.

Tale rapporto, ha puntualizzato la S.C., può essere ricavato dalla stessa logica e finalità dell'istituto, a prescindere dall'inquadramento della progressione del giudizio nelle maglie del combinato disposto degli articoli 623 e 627 del codice di rito. Ha rimarcato che sono appunto la logica e la finalità dell'istituto di nuovo conio di cui all'art. 628 bis cod. proc. pen. che impongono di prendere atto, in primo luogo, che il giudice di rinvio non può contestare l'effettiva lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione già accertata dalla Corte di Strasburgo, laddove tale prerogativa non è concessa *"neanche* a *questa Corte".* In secondo luogo, poiché la *"Corte di Cassazione* è *l'unica interfaccia tra la decisione della Corte EDU e il giudicato interno, sarebbe del tutto distonico con il ruolo così delineato dal legislatore della novella ipotizzare che il Giudice del rinvio possa rimettere in discussione la natura e la gravità della violazione e l'incidenza effettiva della medesima sul giudicato, perché tale vaglio* è *appannaggio esclusivo di questa Corte regolatrice".*

La s.c. ha precisato che, nella struttura della revisione europea come delineata dal legislatore della novella, è la Corte di Cassazione che ha il compito di indicare al giudice di merito la portata del *dictum* europeo sulla concreta regiudicanda, senza che il giudice del rinvio possa riesaminare l'an dell'incidenza delle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo né possa formulare un nuovo e autonomo giudizio che replichi ed eventualmente smentisca quello che la Corte di legittimità ha già svolto ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'articolo 628 bis cod. proc. pen.

È la natura stessa di questo giudizio, pertanto, a escludere che la Corte di Assise di Appello, quale giudice del rinvio, abbia anche solo in astratto il potere di reinserimento delle dichiarazioni verbali rese da - omissis - - omissis - alle ore 01:45 e alle ore 05:45 del 6 novembre 2007 nel materiale probatorio da esaminare, una volta che tali dichiarazioni sono state espunte dal materiale probatorio utilizzabile per

espressa statuizione della Corte di Cassazione, interpretativa della portata del *dictum* europeo sulla concreta regiudicanda.

Quanto fin qui esposto evidenzia altresì l'inconferenza della giurisprudenza richiamata nella memoria della parte civile, che non ha alcuna relazione con il presente giudizio di rinvio ai sensi dell'articolo 628 bis cod. proc. pen.

Da quanto innanzi rilevato consegue che l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa della parte civile è manifestamente inammissibile.

2.2. Il compito che questa Corte di Assise di Appello è chiamata a svolgere è quello di *"una nuova celebrazione del giudizio di merito onde verificare la resistenza della pronuncia di condanna all'azione demolitoria della Corte edu",* nei termini indicati dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 ottobre 2023, che ha indicato a questo giudice di merito la portata del *dictum* europeo sulla concreta regiudicanda.

Detta finalità deve essere raggiunta attraverso lo strumento che il nostro ordinamento processuale individua quale antecedente logico-giuridico del rientro del processo nella fase di merito, costituito appunto dal rinvio, con riferimento paradigmatico al combinato disposto degli articoli 623 e 627 cod. proc. pen., *"a prescindere dall'inquadramento della progressione del giudizio nelle maglie"* del relativo combinato disposto.

A questa Corte è, dunque, demandato il compito di stabilire se il giudizio di colpevolezza formulato in primo grado a carico dell'imputata per il delitto di calunnia aggravata, una volta espunte dal materiale utilizzabile le dichiarazioni verbali rese da - omissis - - omissis - alle ore

01:45 e alle ore 05:45 del 6 novembre 2007, possa essere confermato.

In particolare, tenuto conto dell'intero patrimonio probatorio (residuo), questa Corte deve valutare se il memoriale scritto da - omissis - - omissis - il 6 novembre 2007 contenga effettivamente dichiarazioni

accusatorie nei confronti di - omissis - formulate nella consapevolezza della sua innocenza.

Si tratta delle dichiarazioni contenute nel documento che è stato spontaneamente manoscritto in lingua inglese dalla - omissis - il 6 novembre 2007, dopo che le era stato notificato il decreto di fermo e prima che venisse condotta in carcere. Documento che la - omissis - ha poi consegnato all'ispettrice Ficarra della Questura di Perugia.

La tesi difensiva secondo la quale questa Corte sarebbe chiamata a una mera presa d'atto della interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del contenuto di merito del memoriale della - omissis - del 6 novembre 2007, nel senso della ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie rese verbalmente agli inquirenti alle ore 01:45 e alle ore 05:45 dello stesso 6 novembre, non è condivisibile.

Se per mera ipotesi si volesse seguire la predetta tesi dell'imputata e della sua difesa, risulterebbe evidente la superfluità del presente giudizio di rinvio, che è stato invece disposto dalla Corte di Cassazione proprio al fine di interpretare le dichiarazioni contenute nel memoriale, attività implicante un giudizio di merito esorbitante dai confini connaturati al vaglio della Corte di legittimità.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 ha riconosciuto la responsabilità dell'Italia per le violazioni specificamente indicate al punto 1.2. che precede, non riguardanti il memoriale.

Come è stato osservato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 ottobre 2023: "Su *tale documento non è* scesa *la scure della Corte edu, che pure lo ha menzionato. Né* esso *può dirsi compromesso anche* so/o *indirettamente - dalla violazione del diritto all'assistenza difensiva e del diritto all'assistenza linguistica. Riguardo al primo versante, non* si *tratta di una dichiarazione* resa *oralmente dinanzi agli inquirenti - polizia giudiziaria* o *pubblico ministero -ma di uno scritto che la - omissis - ha voluto, di propria Iniziativa, redigere. Da questo punto di vista non pare che vi*

siano incertezze, considerato che la Corte sovranazionale è stata attenta a circoscrivere il bersaglio delle critiche basate sulla violazione del diritto all'assistenza difensiva al solo verbale delle ore 5.45. Quanto al secondo versante, quello dell'assistenza linguistica, il documento è stato redatto, come più volte sottolineato, in inglese, il che esclude in radice che vi siano implicazioni che lo riguardino legate alle anomalie rilevate dalla Corte edu nell'assistenza linguistica apprestata alla - omissis - ". L'incidentale riferimento nella motivazione della sentenza della Corte EDU al contenuto del memoriale, nel senso dell'asserita ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese da - omissis - , In quella sede evidentemente desunto dall'interpretazione fornita dalla Corte di Assise di Appello di Perugia con la sentenza del 3 ottobre 2011 (annullata dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione), non è, quindi rilevante ai fini della valutazione di merito da effettuare in questo giudizio.

Ne consegue che la tesi difensiva, che vorrebbe attribuire alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 una portata più ampia di quella effettiva, estesa anche a un'interpretazione vincolante nel merito del contenuto del memoriale della - omissis - del 6 novembre 2007, travalicando quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2023 è, quindi, destituita di fondamento.

2.2.1. Ai fini del nuovo giudizio di merito, va osservato che il memoriale redatto da - omissis - il 6 novembre 2007 è una dichiarazione scritta nella sua lingua madre (inglese), da ritenere pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., trattandosi di un documento proveniente dall'imputata, che ne è stata spontanea autrice materiale.

In tal senso è condivisibile il prowedimento della Corte di Assise di primo grado che, all'udienza del 6 febbraio 2009, ha respinto la

richiesta della difesa dell'imputata di espungere dalla produzione documentale della parte civile il memoriale in questione.

Va soggiunto che, in sede di esame dell'imputata (all'udienza del 12 giugno 2009), rispondendo alle domande del patrono della parte civile, la - omissis - ha espressamente confermato di avere redatto il manoscritto autonomamente e liberamente, negando decisamente di aver ricevuto indicazioni o di avere subito condizionamenti da parte della polizia o di chiunque altro.

Il documento è, quindi, acquisibile ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. e costituisce anche corpo del reato di calunnia nei confronti di - omissis - , come sarà di seguito illustrato.

Nelle spontanee dichiarazioni finali rese dinanzi a questa Corte all'udienza del 5 giugno 2024, - omissis - - omissis - ha asserito di avere scritto il memoriale per ritrattare le precedenti dichiarazioni verbali che aveva firmato sotto costrizione e per allontanare ogni sospetto da - omissis - .

Nel predetto documento, contrariamente a quanto asserito, la - omissis -

accusa espressamente - omissis - detto "- omissis - " di essere l'assassino di M.K.

Vale la pena di riportare alcuni passaggi dello scritto: *"Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo - omissis - in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vicino alla porla di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito M. gridare (…)".*

In un passo successivo: *"E confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli awenimenti che possono essere successi* a *casa mia con - omissis - , ma voglio che sia molto chiaro che quegli awenimenti mi sembrano più irreali di quanto ho dichiarato prima".*

Ancora di seguito: "So *di non aver ucciso M.. Questo è quello che so per cerio. Nei flashback che sto avendo, vedo - omissis - come l'assassino,* ma *il modo in cui la verità appare nella mia mente, non c'è*

nessun modo per me di appurarla, perché non ricordo con certezza se io fossi a casa mia quella notte".

La difesa dell'imputata sostiene che il memoriale costituisce un racconto onirico dei frammenti di un incubo nel quale - omissis - - omissis - assume di non essere sicura di aver vissuto quanto confusamente riportato, che riemerge nella realtà elaborata dalla sua mente, gravemente prostrata dopo l'ultimo interrogatorio svoltosi la notte precedente.

La difesa aggiunge che il tenore effettivo del manoscritto è molto più simile a un disordinatissimo e scoordinato intimo flusso di coscienza che non a un'autentica accusa mossa nei confronti di un soggetto per un fatto qualificabile come reato.

La tesi difensiva non è condivisibile.

L'indicazione del- omissis - quale autore dell'omicidio è esplicita e precisa nel memoriale, scritto dall'imputata in autonomia e in solitudine, nella sua lingua e di suo pugno.

L'accusa è diretta nell'attribuire l'omicidio di M.K a - omissis - :*"vedo - omissis -* come *l'assassino".*

La ripetuta rappresentazione del dubbio tra la realtà e l'irrealtà è un *escamotage* irrilevante ai fini in esame.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il delitto di calunnia è integrato anche qualora la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo (Cass. n. 3489 del2000; Cass. 5/5/1998, imp. Cafiero).

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'elemento materiale del reato è escluso soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della

logica e del buon senso- la concreta ipotizzabilità del reato denunciato (Cass. n. 14.761 del2017 depositata 2018; Cass. n. 10.282 del2014).

La tesi che si tratterebbe della narrazione confusa di un sogno è smentita anche intrinsecamente dalle circostanze narrate da Amanda Marie - omissis - , che hanno un preciso filo conduttore (incontro al campetto di basket- ingresso in casa - omicidio di M.): *"Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo - omissis - in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchia/a in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito M. gridare (...)".*

La descrizione collima con la circostanza che quella sera la - omissis - era l'unica delle coinquiline della casa che era presente a Perugia e l'unica (oltre alla vittima) ad essere in possesso delle chiavi della porta di ingresso della villetta di via della Pergola n. 7, che è stata aperta senza essere forzata.

L'imputata scrive che M.K ha lanciato un urlo straziante, circostanza puntualmente riportata nel memoriale e veritiera, sulla quale si tornerà in seguito per le evidenti implicazioni sulla sua colpevolezza anche sotto il profilo soggettivo.

Nel caso di specie, quindi, deve condividersi quanto ritenuto dalla Corte di Assise di primo grado circa il fatto che il memoriale ha una chiara portata calunniosa nei confronti di - omissis - , attribuendogli la responsabilità dell'omicidio di M.K.

Deve escludersi che il memoriale si connoti dal punto di vista oggettivo per inverosimiglianza palese o per il carattere grottesco o assurdo dell'accusa.

Seppure l'esposizione sia interpolata da improbabili richiami al dubbio tra la realtà e la fantasia, sono presenti nello scritto dettagli essenziali e precisi, indicativi della serietà dell'accusa e del suo carattere reale e tangibile.

Altro argomento difensivo, volto a sostenere la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, è che il provvedimento di fermo di - omissis - è stato emesso - come quello di - omissis - alle ore 8:30 del 6 novembre 2007, mentre il memoriale è stato scritto verso le ore 13:00 di quel giorno. La difesa deduce che, siccome le prime ipotesi investigative hanno coinvolto - omissis - già prima della redazione del memoriale, ciò dimostra la inoffensività del documento, al quale non può essere attribuita alcuna incidenza sull'attività degli inquirenti per la inidoneità della condotta a integrare l'elemento costitutivo della calunnia, ricorrendo i tratti tipici del reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 cod. pen.

La tesi è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la calunnia è un reato di pericolo. Quello che occorre valutare è se nel caso specifico la condotta della - omissis - fosse idonea a creare il rischio dell'inizio di un procedimento penale, requisito che può ritenersi carente solo quando la falsa accusa abbia un oggetto manifestamente e a prima vista inverosimile o incredibile per le circostanze in cui è stata effettuata, per i modi in cui è stata espressa o per l'assoluta inattendibilità del suo contenuto, in modo che l'accertamento della sua infondatezza non necessiti di alcuna indagine. Solo in tali casi l'azione può ritenersi priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti dalla norma incriminatrice e integrare un'ipotesi di reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 cod. pen.

Per contro, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, occorre soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, come certamente è avvenuto - anche nominalmente e documentalmente - nel caso in esame.

La circostanza che il procedimento nei confronti - omissis - fosse già stato aperto in base alle precedenti dichiarazioni verbali di - omissis - - omissis - , è irrilevante ai fini della pretesa esclusione della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato.

Il memoriale in esame è un atto di accusa nei confronti di – omissis - per l'omicidio di M.K e, *"tamquam non essent* le dichiarazioni verbali rese dalla - omissis - alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero, quelle scritte di suo pugno dall'imputata nel memoriale, connotato da autonome modalità di presentazione e temporali, integrano il reato di calunnia.

Le sommarie informazioni verbalmente rese con l'ausilio dell'interprete alla polizia giudiziaria e le spontanee dichiarazioni rese con l'ausilio dell'interprete e senza l'assistenza del difensore al pubblico ministero, sono, difatti, state espunte dal processo per le ragioni esposte.

Il memoriale è stato redatto da - - omissis - per iscritto, di suo pugno e in lingua inglese, dopo la notifica del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero ed è quindi connotato da autonome modalità di presentazione e temporali.

Il manoscritto è stato redatto spontaneamente e liberamente, come ha confermato la stessa imputata nel corso del suo esame, negando decisamente di aver ricevuto indicazioni o di avere subito condizionamenti da parte della polizia o di chiunque altro.

Per il suo contenuto il memoriale integra gli estremi oggettivi del reato di calunnia.

Se si fosse trattato di un reato impossibile, come ipotizzato dalla difesa, non avrebbe avuto senso disporre il giudizio di rinvio e, del resto, la natura delittuosa di una condotta integrante un reato di pericolo non può dipendere dalle conseguenze più o meno dannose che ne siano derivate.

Per concludere sul punto, va soggiunto che - a maggior ragione - il carattere essenziale e diretto della falsa accusa non la rende né

assurda né inverosimile e conferma l'idoneità della stessa a integrare l'elemento materiale del delitto contestato.

2.2.2. Passando all'esame dell'elemento soggettivo del reato, la difesa dell'imputata assume che la lettura integrale del documento evidenzia che lo scopo perseguito da - omissis - - omissis - con la redazione del memoriale non è stato quello di accusare una persona che sapeva innocente, bensì un tentativo di chiarificazione per sé stessa prima ancora che per gli inquirenti, in uno spirito di collaborazione con l'autorità.

Nelle sue spontanee dichiarazioni finali l'imputata sul punto soggiunge: *"Volevo che la Polizia sapesse che stavo facendo del mio meglio per collaborare (...)".*

Le perplessità, le titubanze e gli interrogativi circa la consistenza reale oppure onirica dell'esperienza raccontata, prosegue la difesa, attraversano tutto il manoscritto, il cui contenuto è incerto, dubitativo e contiene una rappresentazione dei fatti a dir poco turbata e, pertanto, da ritenere carente dell'elemento psicologico del dolo, dovendosi escludere la configurabilità del reato in presenza di dolo eventuale.

Anche tali affermazioni e valutazioni risultano infondate.

Va premesso che il delitto di calunnia richiede il dolo generico e, cioè, la coscienza e volontà di accusare di un reato una persona che si sa innocente, restando irrilevante il motivo della falsa accusa (Cass. n. 2489 del 2000).

Non è necessario il dolo intenzionale, non entrando il fine soggettivo nella struttura della fattispecie come elemento essenziale della stessa.

La condotta non è scriminata *dall'animus defendendi* poiché l'imputato accede al diritto di difesa negando la propria responsabilità e proponendo temi di prova e argomenti giuridici funzionali a ottenere una decisione per lui favorevole, non essendo consentito, per assicurarsi l'impunità o per qualsiasi altro motivo, di rivolgere accuse contro una persona che si sa essere innocente.

Ciò premesso, - - omissis - era perfettamente consapevole dell'innocenza di - omissis - , come si rileva da una serie di elementi.

Il primo è che l'imputata si trovava all'interno della casa al momento dell'omicidio di M.K e, quindi, ben sapeva che lì non c'era - omissis - .

Il dato si evince da quanto scritto dalla stessa - omissis - , che si colloca all'interno dell'abitazione e riferisce di un urlo di M. *("Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito M. gridare').*

Quell'urlo straziante, che nel suo racconto le imponeva di portarsi le mani alle orecchie e di rannicchiarsi in cucina nel tentativo di non sentirlo, è un fatto realmente avvenuto ed è stato chiaramente percepito da Capezzali Nara e Monacchia Antonella, due vicine di casa, con abitazioni site nei pressi della villetta di via della Pergola n. 7, che lo hanno entrambe sentito, ritenendolo anomalo e atroce, tanto da esserne sconvolte.

La teste Capezzali Nara al riguardo ha riferito: *"Torniamo a quella notte invece, fra 1 ed il 2. DOMANDA - Si alza perché doveva andare al bagno? RISPOSTA- sì. DOMANDA- E che cosa succede? RISPOSTA Succede che alzandomi sono passata davanti alla finestra della sala da pranzo, perché il bagno ce l'ho dalla parte di là, e quando sono stata lì ho sentito un grido, ma un grido che non era un grido normale, io l'ho sentito così, mi si è accapponata la pelle ad essere sincera (...) DOMANDA Ecco, torniamo a questi aspetti e cerchiamo di approfondire. Questo urlo, questo grido lei è rimasta turbata da questo grido? RISPOSTA - Sì, molto. Infatti tuttora ogni volta che passo davanti* a *quella finestra per me mi sembra di risentire questo grido. DOMANDA - Questo grido quindi era umano? RISPOSTA - sì. DOMANDA - Era di un uomo* o *di una donna? RISPOSTA - Di una*

donna. DOMANDA- Quindi il grido di una donna? RISPOSTA- Sì. *Un po' prolungato però un grido solo".*

La teste Monacchia Antonella sul punto ha dichiarato: "Sono *andata* a *dormire alle dieci perché ho guardato l'orologio. DOMANDA - Quindi alle 22.00? RISPOSTA* Sì, *perché ho guardato l'orologio ed era tardi, dopo non so dire il tempo preciso mi sono svegliata sentendo due persone che discutevano animatamente, un uomo e una donna in italiano, dopodiché ho sentito un urlo fortissimo e presa dall'ansia ho aperto la finestra e ho guardato se c'era qualcuno fuori ma non ho visto niente(...) DOMANDA- Era un urlo forte? RISPOSTA- Forte e secco. DOMANDA- Cioè non si è protratto per un lungo tempo? RISPOSTA- No. DOMANDA - Era un urlo di uomo* o *di donna? RISPOSTA - Di donna".*

L'urlo straziante di M.K, nel momento in cui veniva scritta la dichiarazione accusatoria nei confronti di - omissis - c o n t e n u t a nel memoriale della - omissis - , era un elemento ignoto agli inquirenti e a chiunque non avesse potuto udirlo perché presente nella casa dove è avvenuto l'omicidio o nelle immediate vicinanze.

Dell'urlo atroce di M.K, sgozzata con un coltello, le menzionate testimoni hanno riferito all'udienza dibattimentale di primo grado del 27 marzo 2009, dopo che ne avevano parlato per la prima volta agli inquirenti il 27 novembre 2007 (la Capezzali) e, rispettivamente, in data 8 novembre 2008 (la Monacchia).

Tale circostanza dimostra- da una parte -la presenza di - omissis - nell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio, nel momento in cui si è verificato, luogo nel quale, peraltro, essa stessa si colloca *("rannicchia/a in cucina con le mani sopra le orecchie"* e, dall'altra, che l'imputata era perfettamente consapevole dell'innocenza di - o m i s s i s - , che in quella casa certamente non c'era.

Ma che la - omissis - fosse pienamente consapevole dell'innocenza del- omissis - quando lo accusava di essere l'assassino di M.K., si desume anche da altri plurimi e convergenti elementi.

Nel colloquio intercorso in carcere in data 10 novembre 2007 con la madre, l'imputata le diceva: *"(...) e mi sento malissimo per questo, perché ho messo - omissis - in una situazione orribile, adesso è in galera ed è per colpa mia, è colpa mia del fatto che lui è qui, mi sento malissimo".*

La conversazione è stata registrata in ambientale (RIT n. 397/08 del 10 novembre 2007, pag. 29) e, dunque, non può dare adito a perplessità circa il suo stato soggettivo, che evidenzia la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e dà conto che, per tale ragione, l'imputata si sentiva *"malissimo",* dimostrando di provare un forte rimorso per quello che aveva fatto al- omissis - .

Ma la volontà di non rivelare agli inquirenti la falsa indicazione offerta è perdurata.

All'udienza di convalida del fermo, in data 8 novembre 2007, dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Perugia, la - omissis -, assistita dai suoi difensori e in presenza dell'interprete, si è avvalsa della facoltà di non rispondere e nulla ha detto della falsa accusa da lei rivolta nei confronti di - omissis - . Non ha rappresentato alcun dubbio né confusione. Non ha manifestato alcuna intenzione di collaborare. Benché - omissis - fosse stato arrestato.

Una conversazione di tenore analogo a quella del 10 novembre 2007 è stata registrata, ancora in ambientale, nel corso del colloquio con la madre e il padre in data 13 novembre 2007, quando l'imputata testualmente afferma: *"mi dispiace così tanto per - omissis -! Mi dispiace così tanto! Ho rovinato la sua vita! (...). Vorrei inginocchiarmi ogni volta che lo vedo e dirgli che mi dispiace tantissimo (...) e credo che capirà*

se gli spiego la situazione. Non so se lui sa perché ho detto quelle

29c/ì

cose. Io gli ho parlato prima di essere arrestata (…)" (RIT n. 397/08 del 13 novembre 2007, pag. 115 Vol. 1).

La piena consapevolezza di - omissis - - omissis - dell'innocenza di - omissis - è, quindi, ulteriormente confermata anche dalle predette conversazioni e, ancora, dalla captazione ambientale effettuata in carcere il 17 novembre 2007, nel corso di un incontro tra la stessa - omissis - e i genitori, quando, rispondendo alla madre che parlava di possibili menzogne diffuse ad arte, pronunciava le seguenti testuale parole: *"Ma è stupido. Non posso dire altro perché so che ero lì e non posso mentire* a *riguardo. Non ho ragione di farlo"* (RIT n. 397/08 del 17 novembre 2007, pag. 134, Vol. 1).

I colloqui registrati evidenziano l'infondatezza della versione difensiva sotto tutti i profili prospettati.

La - omissis - mai ha rivelato agli inquirenti l'estraneità ai fatti del- omissis - . Ha, pertanto, tenuto un comportamento nettamente divergente da quello ispirato all'asserita volontà di collaborazione.

Tale condotta non può essere valorizzata come risposta a uno stato di necessità, la cui sussistenza è legata ad una condizione di inevitabilità e, quindi, di inesistenza di strade alternative, sicché la causa di giustificazione non può essere riconosciuta neppure come erroneamente supposta. Peraltro il diritto di difesa, pur costituzionalmente sancito, ha dei limiti esterni, desumibili dalla concomitante necessità di tutelare valori di pari rango, in concreto espressi da altre norme dell'ordinamento ed anche dal sistema penale. La difesa di un soggetto non può oltrepassare la soglia dell'ingiustificata aggressione di beni parimenti tutelati, fra l'altro tali da implicare l'apprestamento di adeguate garanzie, come nel caso della formulazione di false incolpazioni a carico di terzi, di cui si conosca l'innocenza, la cui posizione deve essere parimenti salvaguardata in ragione del valore primario della loro dignità e della loro libertà (Cass. 48749/2023).

Né può essere invocato l'esercizio di un diritto, atteso che il diritto di difesa non può estendersi fino al punto da consentire il coinvolgimento di una persona innocente.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, il discrimine è costituito dal fatto che, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, l'imputato può negare anche mentendo la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma se queste travalicano un rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non limitandosi a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico ma assumendo ulteriori iniziative dirette a coinvolgere terzi di cui si conosce l'innocenza, si è al di fuori dell'esercizio del diritto di difesa e si realizzano a carico dell'agente tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia.

Il motivo della calunnia va rinvenuto nel fatto che la - omissis -, l'unica delle coinquiline di M.K presente a Perugia la sera dei fatti e con la disponibilità della chiave di accesso all'abitazione nella quale è avvenuto l'omicidio, ha accusato ingiustamente - omissis - del delitto per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava, accusando un innocente per porre termine alle indagini, reputandosi in una posizione delicata e non potendo prevederne l'esito.

Ciò spiega anche perché neppure nei giorni seguenti abbia chiarito agli inquirenti che il- omissis - era estraneo alla vicenda, nonostante la consapevolezza dimostrata e il senso di colpa manifestato.

Il perdurare di tale atteggiamento segna una netta divaricazione dal comportamento volto alla collaborazione con gli investigatori, più volte rappresentato dalla difesa e dalla stessa imputata, da ultimo nelle sue dichiarazioni finali.

3. In definitiva, - omissis - va ritenuta responsabile del delitto di calunnia aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 368 cod. pen., a lei ascritto al capo F).

La sentenza di primo grado va, tuttavia, parzialmente riformata, da una parte considerando la definitiva esclusione dell'aggravante del nesso teleologico per effetto della formazione del giudicato sulla sentenza di assoluzione della - omissis - dalla imputazione di concorso nell'omicidio di M.K, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 27 marzo
2015 e, dall'altra, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
Anche a quest'ultimo riguardo, infatti, vanno considerati lo sviluppo processuale successivo alla sentenza dì primo grado e il principio del divieto di *reformatio in peius,* in applicazione del quale, da un lato, devono ritenersi definitivamente riconosciute all'imputata le attenuanti generiche - quantomeno equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 368, comma 2, cod. pen. - e, dall'altro, alla stessa non può essere inflitta una pena superiore a quella irrogata all'esito del percorso giudiziario che ha preceduto il giudizio odierno.
In tal senso, le già riconosciute attenuanti generiche vanno ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'articolo 368, comma 2, cod. pen., valutati, da un versante, l'assenza di precedenti penali e la giovane età della - omissis - all'epoca dei fatti e, dall'altro, la notevole gravità del delitto, che ha comportato per la persona offesa un periodo di prolungata ingiusta carcerazione.
Ciò premesso, valutati i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 133 cod. pen., pena congrua è quella di anni tre di reclusione.
L'imputata a norma dell'art. 29 cod. pen. va dichiarata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque.
Le statuizioni civili pronunciate in favore di - omissis - in relazione al capo F) dalla sentenza appellata vanno confermate.
- omissis - va condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo (fase di studio euro 756,00; fase decisionale euro 2.336,00 - importi come richiesti con la nota spese, con esclusione delle fasi introduttiva e

istruttoria, in relazione alle quali non vi è stata attività processuale di detta parte).

4. Visto l'art. 544 cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione, tenuto conto della complessità, va indicato in giorni sessanta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 605, 623, 627 e 628 bis c.p.p., pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione del 12 ottobre 2023 limitatamente al delitto di calunnia di cui al capo F), in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Perugia del 4-5 dicembre 2009, appellata per quanto interessa in questo giudizio dall'imputata - omissis - , con le già concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 368, comma 2, c.p., ridetermina la pena in anni tre di reclusione. Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque. Conferma le statuizioni civili pronunciate dalla sentenza appellata in favore di - omissis - . Condanna - omissis - al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 3.092,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su detto importo, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine di deposito della motivazione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d, lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

Così deciso in Firenze il 5/6/2024

Il Consigliere estensore — Angelo Grieco

Il Presidente — Anna Maria Sacco

Depositato in Cancelleria
il 25 LUG 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO
Dott.ssa Mariana Pellegrino